

GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK MEDIAZIONE E ARBITRATO	
Data	10 gennaio 2012
Ordine del giorno	1) Analisi della Circolare 20 dicembre 2011 - Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011 2) Varie ed eventuali
Presenti	Gianluca Benetti, CCIAA Bologna Laura Tarabbia, CCIAA Ferrara Simone Sbaragli, CCIAA Forlì-Cesena Paola Marzocchini, CCIAA Modena Manuela Zilli, CCIAA Parma Maria Caterina Intonti, CCIAA Parma Lucia Lustavi, CCIAA Piacenza Rita Dapporto, CCIAA Ravenna Annarita Morselli, CCIAA Ravenna Antonella Clemente, CCIAA Reggio - Emilia Claudia Fiumi, CCIAA Rimini Stefano Lenzi, Unioncamere Emilia-Romagna
Andamento dei lavori e posizioni emerse e orientamenti assunti	
<p>In riferimento al punto 1), sono stati analizzati i punti salienti e le varie problematiche relative alla "Circolare 20 dicembre 2011 - Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011".</p> <p>In particolare è emerso quanto segue:</p> <p>- Tirocinanti: il numero di tirocinanti che possono partecipare in forma di tirocinio assistito alle fasi di mediazione varia a seconda delle Camere; in alcuni casi non sono ancora stati effettuati tirocini. Alcune Camere chiedono alle parti il consenso a far partecipare alle fasi di mediazione nella lettera di convocazione, altre prima dell'effettuazione dell'incontro; altre preannunciano genericamente nella convocazione che vi è la possibilità della partecipazione di tirocinanti, riservandosi di chiedere il consenso specifico al riguardo prima dell'effettuazione dell'incontro. Per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, i tirocinanti sono invitati a sottoscrivere le stesse dichiarazioni dei mediatori. La presenza dei tirocinanti è indicata nei verbali dei mediatori; alcune Camere rilasciano anche degli attestati ai tirocinanti, con l'indicazione del numero di registro della controversia e della data. Per quanto riguarda l'iscrizione dei mediatori, anche ai fini del calcolo del biennio per l'effettuazione dei tirocini e degli aggiornamenti formativi previsti per i mediatori, l'orientamento comune è quello di considerare 30 giorni dalla data di ricevimento della ricevuta di ritorno della richiesta di iscrizione del mediatore e/o della conferma della precedente iscrizione. Il gruppo chiede che si chiarisca attraverso Unioncamere italiana se, in riferimento ai mediatori già iscritti presso gli organismi camerati alla data del 26 agosto 2011, l'obbligo di effettuare il percorso formativo di 18 ore biennali decorra dal 26 agosto (in analogia a quanto previsto dalla circolare 20 dicembre per i tirocini) o dalla data dell'effettiva iscrizione agli elenchi degli organismi camerati. I membri del gruppo sono stati invitati a condividere materiali (tipologie di attestati, fogli elettronici per registrare i tirocini, etc.) già in uso</p>	

che possono essere utili ai fini dell'organizzazione dei tirocini.

- **Criteri di assegnazione degli affari di mediazione:** preso atto che la circolare attribuisce un particolare rilievo al criterio della competenza professionale del mediatore, desunta dal percorso universitario svolto e soprattutto dall'attività professionale esercitata, anche rispetto ad altri criteri, è emersa l'opportunità di far indicare al mediatore le materie su cui ritiene di vantare maggiore esperienza nel senso sopra indicato e di motivare tale indicazione. Per quanto riguarda la competenza sulle tecniche di mediazione, si terrà conto del numero di tirocini e di corsi effettuati dal mediatore.

- **Separazione tra spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione:** otto CCIAA la applicano da sempre o hanno già provveduto ad adeguarsi all'indicazione in tal senso espressa dalla circolare.

In merito al punto 2), si è discusso sulla **deliberazione 17 novembre 2011, adottata dall'autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni**, che apporta modifiche al regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti di cui alla delibera n. 173/07/CONS. Tra le novità introdotte si indica la possibilità per gli utenti di ricorrere alle camere di conciliazione delle Camere di commercio, previa stipula di apposito protocollo di intesa tra Unioncamere e Autorità (art.1 , n.7), che dovrà prevedere procedure ad hoc per le controversie in materia di competenza nonché di costi, e il ricorso ad altri enti iscritti al registro degli organismi di mediazione, ai sensi del decreto legislativo n.28/2010 (vd. art. 1, n.1). Il gruppo chiede di verificare con l'Unione italiana se nelle more del protocollo d'intesa suddetto e comunque non oltre 90 gg. dalla pubblicazione della deliberazione in questione sulla Gazzetta Ufficiale , avvenuta il 6 dicembre 2011, le Camere di commercio possono continuare a fare mediazioni in materia di telecomunicazioni con valore di tentativo di conciliazione.

NOTE

Bologna, 11 gennaio 2012

Stefano Lenzi